

Art. 37 Contributo previdenziale obbligatorio(1) (D.P.R. 1032/1973)

L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio(2) in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.

Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie(3), è pari allo 0,50 per cento(4) dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorchè non siano state erogate prestazioni.

(1) Per la misura del contributo previdenziale obbligatorio di cui al presente articolo, dal 1° gennaio 1984, vedi l'art. 18, L. 20 marzo 1980, n. 75.

(2) A norma dell'art. 53, comma 6, lett. a), L. 27 dicembre 1997, n. 449, il presente contributo è stato soppresso a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni.

(3) A norma dell'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il presente contributo è soppresso dal 1° gennaio 2003.

(4) Per la misura del presente contributo, vedi l'art. 1, comma 242, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.